

## **REGIME SANZIONATORIO PER MEMORIZZAZIONE/TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI**

Egregio cliente,

Le ricordiamo che dal 01 gennaio sono entrate in vigore alcune novità relative al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del Registratore Telematico e dei connessi adempimenti di memorizzazione / invio telematico dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

### **SANZIONI MANCATA / ERRATA TRASMISSIONE CORRISPETTIVI**

Con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato / trasmesso in caso di:

- mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;
- memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

La sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell'operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione).

La sanzione non può essere inferiore a € 500.

La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del Registratore.

Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica del Registratore è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

Nel caso in cui:

- l'omessa / tardiva trasmissione;
- la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;

dei corrispettivi giornalieri non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA, è applicabile la sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97).

### **SANZIONI MANCATA EMISSIONE SCONTRINI / RICEVUTE FISCALI**

E' ridotta dal 100% al 90% dell'imposta, la sanzione applicabile in caso di:

- mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto;
- emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.

La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull'apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Se non

comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

#### **OMESSA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI**

E' prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l'omessa installazione del Registratore Telematico di cui all'art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 127/2015.

E' altresì prevista la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione / alterazione del Registratore, salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi / alterati o consente che altri ne facciano uso altri.

#### **SOSPENSIONE LICENZA / ATTIVITÀ**

Il comma 2 dell'art. 12, D.Lgs. n. 471/97 prevede che se sono contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza / autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività stessa per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.

Tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione, ovvero di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

E' altresì disposto che in caso di omessa installazione / manomissione o alterazione del Registratore trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l'omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).

Brembate, 4 febbraio 2021